



Città di Arezzo

*Regolamento consulta
commercio ed artigianato*

Approvato con deliberazione C.C. N. 52 DEL 20.07.1998

Art. 1
ISTITUZIONE

Con la presente deliberazione il Consiglio Comunale di Avezzano istituisce la Consulta del Commercio e dell'Artigianato.

Art. 2
COMPOSIZIONE

La Consulta sarà così composta:

- 1) due rappresentanti per ogni Organizzazione del Commercio maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nel territorio;
- 2) due rappresentanti per ogni Organizzazione degli Artigianati maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nel territorio;
- 3) un rappresentante per ogni Organizzazione dei Consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nel territorio;
- 4) un esperto nelle problematiche del settore a nomina del Sindaco;
- 5) un rappresentante per ogni Confederazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

Art. 3
ATTRIBUZIONE DELLA CONSULTA

1) La Consulta sarà chiamata ad esprimere pareri sulla istituzione e sul funzionamento di fiere, mercati, mostre, esposizioni o qualsiasi tipo di manifestazione o iniziativa attinenti alla rete mercantile e dell'artigianato del territorio comunale.

Esprime, inoltre, valutazioni e proposte anche di propria iniziativa, nonché pareri su richiesta del Consiglio, della Giunta e del Sindaco.

I pareri espressi avranno carattere esclusivamente consultivo.

2) L'attività della Consulta è disciplinata con regolamento approvato dall'Assemblea e depositato in Comune.

Art. 4
ORGANI DELLA CONSULTA

Sono organi della Consulta:

- 1) l'Assemblea;
- 2) Il Presidente.

Art. 5
ASSEMBLEA

I membri dell'Assemblea sono nominati con ordinanza del Sindaco, sei mesi prima della scadenza del mandato dei membri dell'Assemblea o, in sede di prima costituzione, entro due mesi dalla istituzione della Consulta il Sindaco dà avviso pubblico affinché le categorie e le associazioni interessate provvedano alla designazione entro il termine di 30 giorni.

Qualora le Categorie e le Associazioni interessate non provvedano nei termini alle designazioni, il Sindaco provvede autonomamente alle nomine con propria ordinanza, anche confermando i precedenti membri.

Art. 6
REQUISITI PER LA NOMINA

Per la nomina a componente della Consulta è richiesto il godimento dei diritti civili e politici.

La relativa perdita ne comporta la decadenza dalla carica che viene pronunciata con ordinanza del Sindaco.

Art. 7
DURATA

I membri dell'assemblea durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un membro, la sostituzione è effettuata con le modalità di cui al precedente art. 5.

La nomina del nuovo membro avviene per un tempo pari a quello in cui sarebbe rimasto incarica il membro sostituito.

Art. 8
SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo che il Presidente non proponga diversamente per motivi di riservatezza.

Alle sedute dell'Assemblea hanno facoltà di intervenire, senza diritto di voto, il Sindaco, i membri della Giunta e i Presidenti delle Commissioni Consiliari.

Il Presidente può inoltre, invitare alle sedute dell'Assemblea senza diritto di voto, chiunque ritenga utile per lo svolgimento delle attività della Consulta.

Art. 9
VALIDITA' DELLA RIUNIONE

Le decisioni dell'Assemblea sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica.

Art. 10
PRESIDENTE

Il Presidente della Consulta è nominato dall'Assemblea dei membri.

Art. 11
ONERI A CARICO DEL COMUNE

Nei limiti delle proprie disponibilità, il Comune può disporre, con provvedimento del Presidente del Consiglio Comunale, la messa a disposizione di locali per le riunioni della Consulta.